

ASSOCIAZIONE EUROPEA DI POLIZIA asbl

Azienda n°464.738.381
Statuti

Titolo I: Denominazione, sede legale, oggetto.

Articolo 1:

L'associazione si chiama Associazione Europea di Polizia.

Articolo 2:

La sede legale dell'associazione senza scopo di lucro "European Police Association" si trova in rue du Panier Vert 34, 1400 Nivelles (Belgio), distretto giudiziario del Brabante Vallone. Può essere trasferito con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione è disciplinata dalla legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni e le fondazioni internazionali senza scopo di lucro, modificata dalla legge del 2 maggio 2002.

Il funzionamento dell'associazione sarà disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3:

Scopo dell'associazione è quello di incoraggiare e instaurare legami di fraternità tra i soci, favorire gli scambi tra i soci dell'associazione e le loro famiglie, favorire lo scambio di esperienze nelle tecniche professionali.

Si propone di raggiungere tale scopo con tutti i mezzi tra cui, in particolare: l'organizzazione di viaggi culturali e ricreativi, eventi enogastronomici, sportivi, culturali e/o di ristorazione occasionale, la partecipazione ad azioni sociali, la prevenzione della criminalità, la sicurezza stradale, la protezione civile e tutte le attività affini ai suoi scopi e di informazione dei soci, la produzione e valorizzazione di riviste, giornali, opuscoli e altre pubblicazioni.

La presente associazione persegue con ogni mezzo la realizzazione di questi scopi ed in particolare la locazione e l'acquisto di tutti i mobili o immobili in genere, enumerazione puramente illustrativa e non limitativa.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione può essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento alle condizioni necessarie per la modifica del presente statuto.

Parte II - Membri.

Articolo 4:

L'associazione è aperta

- a) i membri del personale dei servizi ufficiali di polizia dei paesi del continente europeo dotato di poteri di polizia giudiziaria o amministrativa. Questi membri hanno lo status di membri aderenti.

- b) i membri del personale dei servizi ufficiali di sicurezza delle istituzioni dell'Unione europea e della NATO. Tali soci hanno la qualifica di soci aderenti;

- (c) membri delle forze di polizia ufficiali di paesi al di fuori del continente europeo; questi membri avranno lo status di membri simpatizzanti.

- (d) i pensionati dei servizi di polizia definiti alle precedenti lettere (a), (b) ed (e) che ne sono iscritti;

- e) persone che hanno espresso interesse per l'Associazione europea di polizia e che ne sono membri simpatizzanti. La loro adesione è soggetta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento della quota associativa di cui all'articolo 19 è condizione sine qua non per l'adesione all'associazione.

Sono considerati agenti di polizia municipali/locali, regionali, nazionali, della gendarmeria, della polizia militare, dei magistrati e, in generale, di qualsiasi persona avente competenza in materia di polizia amministrativa e/o giudiziaria secondo la legislazione vigente nel proprio Paese di origine. .

Articolo 5:

Sono membri a pieno titolo:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione così come costituito dall'articolo 22 del presente Statuto.

- b) I membri aderenti proposti dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale.

- c) I delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri a pieno titolo dell'Associazione europea di polizia in regola alla data di approvazione del presente statuto da parte dell'Assemblea generale restano membri.

I membri aderenti e simpatizzanti dell'Associazione Europea di Polizia in regola alla data di approvazione del presente statuto da parte dell'assemblea generale manterranno rispettivamente lo status di membro aderente e simpatizzante.

Articolo 6:

Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di socio onorario a persone che rendono o hanno reso importanti servizi all'associazione o che per la loro funzione o per le loro competenze accettano il titolo offerto. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Parte III - L'Assemblea Generale

Articolo 7:

L'assemblea generale ha tutti i poteri per realizzare lo scopo dell'associazione e in particolare:

- Ø elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Ø la nomina dei membri effettivi;
- Ø approvazione di bilanci e conti;
- Ø la modifica degli statuti;
- Ø scioglimento dell'associazione.

Solo i membri effettivi hanno voto deliberativo; i membri aderenti e simpatizzanti hanno voto consultivo.

Articolo 8:

L'Assemblea Generale è composta da membri a pieno titolo che sono gli unici ad avere diritto di voto.

I soci onorari, i soci e i sostenitori possono partecipare all'assemblea generale con voto consultivo senza diritto di voto.

Articolo 9:

L'Assemblea Generale si riunisce automaticamente ogni anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Viene inviato mediante lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione 15 giorni prima dell'assemblea generale e contiene l'ordine del giorno.

Articolo 10:

Ciascun membro a pieno titolo può farsi rappresentare in assemblea da un altro membro munito di apposita delega. Ciascun socio non può comunque essere titolare di più di una delega.

L'assemblea generale delibererà validamente solo se è presente o rappresentata la metà dei membri effettivi.

Articolo 11:

Salvo i casi eccezionali previsti dal presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei soci titolari presenti o rappresentati e sono portate a conoscenza di tutti i soci titolari.

Nessuna decisione può essere presa su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da un apposito registro sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario e tenuto a disposizione dei soci dal Segretario.

Articolo 12:

Fatto salvo l'articolo 50, comma 3 della legge del 27 giugno 1921, ogni proposta di modifica dello statuto o di scioglimento dell'associazione deve provenire dal Consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei membri a pieno titolo dell'associazione.

Il consiglio d'amministrazione deve informare i membri dell'associazione almeno tre mesi prima della data dell'assemblea generale che si pronuncerà su detta proposta.

L'assemblea generale può validamente deliberare solo se riunisce i due terzi dei soci visti deliberanti, presenti o rappresentati dell'associazione.

Nessuna decisione sarà presa se non approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Tuttavia, se tale assemblea generale non comprende i due terzi dei soci aventi diritto di voto, sarà convocata, alle stesse condizioni di cui sopra, una nuova assemblea generale, che delibererà in modo definitivo e valido sulla proposta in questione, con la stessa maggioranza di due terzi dei voti, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Le modifiche apportate allo scopo dell'associazione avranno effetto solo dopo l'approvazione con regio decreto e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 della legge del 27 giugno 1921.

L'assemblea generale determinerà le modalità di scioglimento e di liquidazione dell'associazione. Il patrimonio risultante dalla liquidazione dell'associazione dovrà essere utilizzato per uno scopo disinteressato.

Titolo IV - Il Consiglio Direttivo

Articolo 13:

L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 consiglieri, ad un massimo di 8, nominati e revocabili dall'assemblea generale e scelti tra i soci effettivi.

Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci a pieno titolo.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Generale, con la maggioranza dei due terzi dei membri effettivi, per un periodo di tre anni e sono rieleggibili allo scadere del mandato.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

- Ø un presidente
- Ø un vicepresidente
- Ø una segretaria
- Ø un tesoriere
- Ø da due a cinque consiglieri incaricati di missione che potranno ricoprire in particolare i titoli di vicesegretario, viceeconomo, ecc...

Il Consiglio Direttivo può avvalersi occasionalmente dell'assistenza di soci aderenti o simpatizzanti per lo svolgimento di determinate attività.

In caso di vacanza durante il mandato, il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore provvisorio. In tal caso, egli completa il mandato dell'amministratore che sostituisce.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea generale con decisione a maggioranza di due terzi dei membri effettivi presenti o rappresentati.

Articolo 14:

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente.

L'invito viene inviato mediante lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Un amministratore può farsi rappresentare da un altro amministratore che non può comunque portare più di una delega.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano in un registro sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato dal segretario che lo terrà a disposizione dei soci dell'associazione.

Articolo 15:

Il consiglio direttivo gestisce gli affari dell'associazione e la rappresenta in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge all'assemblea generale sono di competenza del consiglio di amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre conferito il potere di adottare ogni provvedimento necessario per l'applicazione e il rispetto dello Statuto.

Se necessario, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno dei suoi membri effettivi o a un terzo.

In mancanza di specifica previsione nel verbale del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore da questi delegato firma validamente gli atti deliberati dal consiglio.

Per tutti gli atti diversi da quelli relativi alla gestione corrente o a delega speciale, sarà sufficiente che l'associazione sia validamente rappresentata di fronte ai terzi, la firma congiunta di due amministratori, compreso il presidente, che non dovrà giustificare ai terzi i poteri a tal fine conferiti.

Articolo 16:

Il consiglio direttivo delega, sotto la propria responsabilità, il diritto di rappresentare l'associazione in giudizio ad uno dei suoi soci, mediante apposita delega.

Articolo 17:

L'associazione risponde degli errori imputabili sia ai suoi dipendenti sia agli organi attraverso i quali esercita la sua volontà.

In tale veste i soci non assumono alcun obbligo personale rispetto agli impegni dell'associazione e, in ogni caso, l'associazione non potrà eccedere la loro eventuale responsabilità.

Gli amministratori (salvo il caso di trasformazione dell'associazione) nonché le persone delegate alla gestione quotidiana non contraggono alcun obbligo personale relativo agli impegni dell'associazione.

Titolo V - Risorse dell'Associazione.

Articolo 18:

La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sarà fissato in euro.

L'intero importo della tassa deve pervenire all'Associazione europea di polizia. Eventuali costi di cambio sono a carico del membro.

La quota annuale di iscrizione è fissata in 20 euro e non potrà mai superare i 60 euro. Può essere modificato con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Ad eccezione dei nuovi soci iscritti in corso d'anno, la quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 30 gennaio, trascorso tale termine il socio si considera dimesso se non ha risposto al sollecito inviatogli.

Sono risorse dell'associazione, oltre alle quote associative, i sussidi che alla stessa possono essere concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Comunità, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici o privati, dalle donazioni o dai lasciti, ogni risorsa o sussidio che non siano contrari alle leggi e ai regolamenti vigenti, la sottoscrizione e vendita della newsletter, i proventi del suo patrimonio, le somme ricevute in cambio dei servizi forniti dall'associazione.

Titolo VI - Bilanci e conti.

Articolo 19:

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Titolo VII - Disposizioni varie

Articolo 20:

Per quanto non previsto dal presente statuto i soci fanno riferimento alla legge del 27 giugno 1921 così come modificata dalla legge del 2 maggio 2002 sulle associazioni senza scopo di lucro.

Di conseguenza, le disposizioni della presente legge alle quali non si deroga esplicitamente dalla presente legge sono considerate scritte e le clausole contrarie alle disposizioni imperative della presente legge sono considerate non scritte.

Articolo 21:

Sono stati nominati per la prima volta amministratori e portano la qualifica di socio fondatore:

- Ø DENONNE, Pierre, agente di polizia, residente a 1090 Bruxelles, rue Pierre Verschelden 35 anni, nazionalità belga, che porta il titolo di Presidente Fondatore.
- Ø DECORTE, André, agente di polizia, residente a Rebecq, 1430, rue du Montgras 160, di nazionalità belga;
- Ø DESMET, Albert, agente di polizia, residente a 1440 Braine-le-Château, rue de la Stazione 4, nazionalità belga;
- Ø LUYPAERT, Alain, agente di polizia, residente a 1570 Vollezele, Beukenlaan 14, Nazionalità belga;
- Ø DROGUET, Laurent, agente di polizia, residente a F-94800 Villejuif, rue Tolstoï 3, di nazionalità francese;
- Ø MONDORY, André, agente di polizia, residente a F-16130 Gente, L'Ouche des Perauds, di nazionalità francese,

Articolo 22:

Gli attuali amministratori nominati dall'assemblea generale del 26 marzo 2016 sono:

- Ø CIRINO Paul, agente di polizia ehm, residente a 1400 Nivelles, rue du Panier Vert 34, nazionalità belga;

Ø DECORTE, André, agente di polizia ehm, residente a 1430 Rebecq, rue du Montgras 160, nazionalità belga;

Ø CAMBIER Jacques, agente di polizia residente a 1400 Nivelles, boulevard de la Résistance 121, nazionalità belga;

Ø BEUN Raymond, agente di polizia residente a 1400 Nivelles, chaussée de Bruxelles, 79 anni, nazionalità belga:

Si designano a vicenda come:

Ø Presidente: CIRINO Paolo

Ø Vicepresidente: CAMBIER Jacques

Ø Segretario: DECORTE André

Ø Tesoriere: BEUN Raymond

La composizione del Consiglio di Amministrazione e la funzione degli amministratori saranno indicate in un'appendice al presente Statuto.